



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 77 DEL 27/07/2015

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

L'anno il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 16.30 nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 21 LUGLIO - PROT.N.27340 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Pres.		Pres.	
1	ANTOGNOLI MICHELE	S	13 LUPERINI DARIO	S
2	BALATRESI MARCO	N	14 MANNOCCI GIACOMO	S
3	BARBUTI LUCA	S	15 MARROCU GIAMPAOLO	S
4	BENOTTO GABRIELE	N	16 MINUCCI SILVANA	S
5	CASTELLANI FRANCO	S	17 MARTINELLI FABIANO	S
6	CECCARELLI LARA	N	18 MORGANTINI VALENTINA	S
7	CECCHELLI MATTEO	S	19 NICOSIA GIUSTO	S
8	CORDONI FRANCESCO	S	20 PAOLICCHI ROBERTA	S
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	S	21 PAOLINI MATTEO	S
10	GIORGI STEFANIA	S	22 PARDINI PAOLO	S
11	GIULIANI ANDREA	S	23 PARDUCCI MAURO	N
12	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	S	24 PORCARO ALBERTO	S
			25 DI MAIO SERGIO	S

Presiede il Sig. PARDINI PAOLO

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale PETRUZZI FABRIZIO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 21 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

CORDONI FRANCESCO, PAOLICCHI ROBERTA, ANTOGNOLI MICHELE

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

MARCHETTI FRANCO

GUELFY CARLO

BECUZZI MAURO

BIANCHI BANDINELLI PAPANONI MARIA ELENA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stata istituita con decorrenza dal 2014, l'Imposta Municipale Propria (più conosciuta come IMU);

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui l'imposta municipale propria è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

Dato atto che l'articolo 14, comma 6, del citato d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), ha confermato, anche con riferimento all'imposta municipale propria, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "... disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che il D.M. 13/05/2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Vista la propria deliberazione n. 26 dell'11 aprile 2012 con cui è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, modificato con successive deliberazioni n. 85 del 30.10.2012 e n. 51 del 30/09/2013;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 703 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 a mente del quale la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e 708 del sopracitato articolo, i quali, a partire dal 1° gennaio 2014, hanno disposto, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categoria A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze della stessa (C/2-C/6-C/7);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011;

Preso atto che l'imposta municipale propria continua ad applicarsi all'abitazione principale, e pertinenze della stessa, se classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 ("di lusso");

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del citato D.L. 201/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono modificare, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), ed entro certi limiti, le aliquote fissate dalla legge con riferimento alle varie fattispecie imponibili;

Ritenuto congruo prevedere un'apposita aliquota per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (madre/padre – figlia/o; figlia/o – padre/madre) che la utilizzino come abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011, comprese le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché la rendita catastale di quest'ultima non sia

superiore ad € 1.500,00 ed a condizione che tale circostanza sia dichiarata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta dal soggetto passivo, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri) direttamente e interamente utilizzata dal proprietario, o dal titolare del diritto di usufrutto/uso, per lo svolgimento di proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale; ai fini dell'applicazione dell'aliquota il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti;

Viste le modifiche proposte dal Servizio Entrate, come rappresentate dall'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che riporta nella colonna sinistra il testo del Regolamento IMU approvato con delibere consiliari n. 85 del 30.10.2012 e n. 51 del 30/09/2013 e nella colonna destra il nuovo testo modificato;

Ritenuto pertanto necessario modificare il vigente Regolamento IMU, anche al fine di uniformare la relativa disciplina agli interventi legislativi *medio tempore* intervenuti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a mente del quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, comma così sostituito dalla legge n. 64 del 6/06/2013 di conversione del D.L. 35/2013, ai sensi del quale a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 22/07/2015, depositato nel fascicolo, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 16/07/2015 il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai prospetti allegati al presente atto;

DELIBERA

1) di prevedere le seguenti aliquote:

- unità immobiliare aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (madre/padre – figlia/o; figlia/o – padre/madre) che la utilizzino come abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011, comprese le pertinenze della stessa purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta il soggetto passivo deve presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- a) l'ubicazione e i dati catastali degli immobili;
- b) percentuale di possesso del concedente;
- c) i dati identificativi del soggetto che lo ha in uso gratuito ed il rapporto di parentela;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'utilizzo dell'immobile da parte del soggetto titolare dell'uso gratuito.

La presente agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili con rendita catastale superiore ad € 1.500,00. Il limite di cui sopra è riferito alla rendita catastale della sola unità abitativa. Eventuali variazioni soggettive e/o oggettive devono essere dichiarate perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Non è valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente presentata in passato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI): **0,95 per cento**

- aliquota unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri) direttamente e interamente utilizzata dal proprietario, o dal titolare del diritto di usufrutto/uso, per lo svolgimento di proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale; ai fini dell'applicazione dell'aliquota il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti.
Aliquota = 0.95%

2) di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come indicato nell'allegato A) alla presente deliberazione;

3) di dare atto che, per quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2) il nuovo *Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria* (IMU) è quello risultante dal testo allegato B) alla presente deliberazione;

4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto dal 1° gennaio 2015 e si intendono tacitamente confermate per gli anni successivi in caso di mancata approvazione di modifiche entro i termini di legge.

6) di dare atto che le modifiche al Regolamento approvato con il presente atto deliberativo (All. B) hanno effetto dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N. 21	Votanti	N.21
Favorevoli	N.14		
Contrari	N.7 (Marrocu,Minucci,Giuliani,Barbuti,Antognoli,Nicosia e Mannocci)		
Astenuti	N.==		

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Proposta di Delibera del **13/07/2015** ad oggetto:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 13/07/2015

Il Dirigente Responsabile del Servizio

F.to Dott. Fabrizio Petruzzi



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Proposta di Delibera del **13/07/2015** ad oggetto :

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

- Non è necessario esprimere parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.
- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile per la seguente motivazione:

- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, del Dlgs 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa / diminuzione di entrata

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Si verifica altresì, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria per la seguente motivazione:

Data 13/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Petrucci

DELIBERA N. 77 DEL 27/07/2015

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARDINI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PETRUZZI FABRIZIO



San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
26 dell'11/04/2012 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85 del 30.10.12 e n. 51 del
30/09/2013



San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
26 dell'11/04/2012 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85 del 30.10.12, n.51 del
30/09/2013 e n.77 del 27/07/2015

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto d'imposta</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Disposizioni particolari per la determinazione della base</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Aliquote</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Computo dei mesi per l'applicazione dell'imposta</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Versamenti</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Versamenti effettuati a comune incompetente</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Compensazione</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Rateizzazione di avvisi di accertamento</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto d'imposta</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Disposizioni particolari per la determinazione della base</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Aliquote</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Computo dei mesi per l'applicazione dell'imposta</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Versamenti</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Versamenti effettuati a comune incompetente</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Compensazione</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Rateizzazione di avvisi di accertamento</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, intendendosi con tale termine i fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree fabbricabili, i terreni agricoli, i terreni incolti o coltivati in forma non imprenditoriale o adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole. Restano confermate le definizioni di "fabbricato", "area fabbricabile" e "terreno agricolo" date ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, **nonché dalle norme successivamente intervenute.**
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, intendendosi con tale termine i fabbricati, ~~[compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa]~~, le aree fabbricabili, i terreni agricoli, i terreni incolti o coltivati in forma non imprenditoriale o adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole. Restano confermate le definizioni di "fabbricato", "area fabbricabile" e "terreno agricolo" date ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.
2. **Con decorrenza 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE

FABBRICABILI

- 1) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; o fino alla data di presentazione della variazione catastale Doc-fa.
- 2) Le fattispecie di cui al comma 1 devono essere dichiarate con la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.
- 3) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo ai parametri di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il Comune conferma, con riferimento all'anno 2012, e con il solo scopo di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta, i valori di riferimento stabiliti per l'imposta comunale sugli immobili con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 7/02/2007.
- 4) Dall'anno 2013 i valori di cui al comma 3 possono essere modificati con Delibera di Giunta da adottare entro i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modifica continuano ad essere validi i valori di riferimento di cui al comma 3.

Art. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, esclusi quelli classificabili nel gruppo "D" di cui all'art.

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; o fino alla data di presentazione della variazione catastale Doc-fa.
2. Le fattispecie di cui al comma 1 devono essere dichiarate con la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo ai parametri di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il Comune conferma, con riferimento all'anno 2012, e con il solo scopo di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta, i valori di riferimento stabiliti per l'imposta comunale sugli immobili con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 7/02/2007.
4. Dall'anno 2013 i valori di cui al comma 3 possono essere modificati con Delibera di Giunta da adottare entro i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modifica continuano ad essere validi i valori di riferimento di cui al comma 3.

Art. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, esclusi quelli classificabili nel gruppo "D" di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/1992, nonché per quelli sui quali sono intervenute modifiche strutturali che hanno determinato un diverso valore, nell'anno di attribuzione della rendita catastale da parte

5, comma 3 del D. Lgs. 504/1992, nonché per quelli sui quali sono intervenute modifiche strutturali che hanno determinato un diverso valore, nell'anno di attribuzione della rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio o di proposizione della stessa da parte del contribuente con procedura Doc-fa, la base imponibile si determina utilizzando la rendita attribuita o proposta, a decorrere dalla data di attribuzione o proposizione. In caso di successiva modifica della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, l'ammontare definitivo della stessa determinato nell'atto modificativo, è applicabile a decorrere dall'originario classamento.

2. Per i terreni agricoli, per quelli non coltivati, per quelli coltivati in forma non imprenditoriale e per quelli adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ivi compresi i terreni lasciati a riposo, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - ALIQUOTE

1. Le aliquote per l'anno 2013 sono fissate nella seguente misura:

aliquota di base: 1,06 per cento

dell'Agenzia del Territorio o di proposizione della stessa da parte del contribuente con procedura Doc-fa, la base imponibile si determina utilizzando la rendita attribuita o proposta, a decorrere dalla data di attribuzione o proposizione. In caso di successiva modifica della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, l'ammontare definitivo della stessa determinato nell'atto modificativo, è applicabile a decorrere dall'originario classamento.

2. Per i terreni agricoli, per quelli non coltivati, per quelli coltivati in forma non imprenditoriale e per quelli adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. **A decorrere dal 1° gennaio 2014** per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ivi compresi i terreni lasciati a riposo, il moltiplicatore è pari a **75**.

ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI



Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta **a titolo di proprietà o usufrutto** da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - ALIQUOTE

1. Le aliquote per l'anno **2015** sono fissate nella seguente misura:

aliquota di base: 1,06 per cento

aliquota per abitazione principale **“di lusso” (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze; per la definizione di abitazione principale, per la disciplina delle pertinenze e detrazioni si fa**

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,6 per cento

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento.

aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di "abitazione principale" e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa sull'IMU; ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31.12 dell'anno di imposta, apposita dichiarazione e copia del contratto: 0,76 per cento;

aliquota per fabbricati produttivi del gruppo catastale D (esclusi fabbricati rurali strumentali): 1,06 per cento (0,76% Stato + 0,3% incremento Comune)

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le aliquote di cui al comma precedente si intendono tacitamente confermate per gli anni successivi in caso di mancata approvazione di modifiche entro i termini di legge.

riferimento a quanto previsto dalla normativa IMU:
0,6 per cento

~~aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento.~~

aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di "abitazione principale" e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa sull'IMU; ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31.12 dell'anno di imposta, apposita dichiarazione e copia del contratto: 0,76 per cento

aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (madre/padre – figlia/o; figlia/o – padre/madre) che la utilizzino come abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011, comprese le pertinenze della stessa purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta il soggetto passivo deve presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- a) l'ubicazione e i dati catastali degli immobili;
- b) percentuale di possesso del concedente;
- c) i dati identificativi del soggetto che lo ha in uso gratuito ed il rapporto di parentela;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'utilizzo dell'immobile da parte del soggetto titolare dell'uso gratuito.

La presente agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili con rendita catastale superiore ad € 1.500,00. Il limite di cui sopra è riferito alla rendita catastale della sola unità abitativa. Eventuali variazioni soggettive e/o oggettive devono essere dichiarate perentoriamente

**ART. 7 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La riduzione della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente simile), non superabile con interventi di manutenzione

entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Non è valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente presentata in passato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI): 0,95 per cento

aliquota per fabbricati produttivi del gruppo catastale D ~~[-(esclusi fabbricati rurali strumentali)]~~: 1,06 per cento (0,76% Stato + 0,3% incremento Comune)

aliquota unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri) direttamente e interamente utilizzata dal proprietario, o dal titolare del diritto di usufrutto/uso, per lo svolgimento di proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale; ai fini dell'applicazione dell'aliquota il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti: 0,95 per cento

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le aliquote di cui al comma precedente si intendono tacitamente confermate per gli anni successivi in caso di mancata approvazione di modifiche entro i termini di legge.

**ART. 7 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La riduzione della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni, sempre che lo stato di inagibilità o inabitabilità non sia superabile con interventi di manutenzione:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica rilasciata da parte dell'ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. Nel periodo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 380/2001 la riduzione di cui al presente articolo non si applica e, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area. Permane l'obbligo di dichiarazione IMU per dichiarare l'inizio e la

2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni, sempre che lo stato di inagibilità o inabitabilità non sia superabile con interventi di manutenzione:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica rilasciata da parte dell'ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. Nel periodo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 380/2001 la riduzione di cui al presente articolo non si applica e, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area. Permane l'obbligo di dichiarazione IMU per dichiarare l'inizio e la fine della riduzione del 50% dell'imposta dovuta, il valore dell'area per il periodo di esecuzione dei lavori e la variazione catastale a fine lavori.

ART. 8 - ESENZIONI

fine della riduzione del 50% dell'imposta dovuta, il valore dell'area per il periodo di esecuzione dei lavori e la variazione catastale a fine lavori.

ART. 8 - ESENZIONI

1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, il Comune di San Giuliano Terme sancisce l'esenzione dei fabbricati posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione non si applica alla quota di imposta spettante allo Stato.

Art. 9 – COMPUTO DEI MESI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ad integrazione dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, che stabilisce che il mese in cui il contribuente acquista o cede la proprietà dell'immobile, o altro diritto reale sullo stesso, deve essere computato dal contribuente stesso come intero, ai fini dell'applicazione dell'imposta, se il possesso è durato per almeno quindici giorni, si disciplinano le seguenti ipotesi:

a) nell'ipotesi in cui, nel medesimo mese, sia l'acquirente che il cedente posseggano l'immobile per almeno quindici giorni, e nessuno dei due sia esente da imposta, l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni; nel caso in cui i due soggetti abbiano posseduto l'immobile per il medesimo numero di giorni, l'imposta è dovuta dall'acquirente. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, il giorno del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale è computato dal solo acquirente;

b) l'aliquota e le detrazioni per l'abitazione principale previste dall'articolo 13, commi 7 e 10 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché tutte le altre agevolazioni previste dalla legge, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale in sede di fissazione delle aliquote e delle detrazioni, si applicano a ciascun mese nel quale si è verificata la sussistenza dei relativi requisiti per almeno quindici giorni; al mese in cui

1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, il Comune di San Giuliano Terme sancisce l'esenzione dei fabbricati posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione non si applica alla quota di imposta spettante allo Stato.

Art. 9 – COMPUTO DEI MESI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ad integrazione dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, che stabilisce che il mese in cui il contribuente acquista o cede la proprietà dell'immobile, o altro diritto reale sullo stesso, deve essere computato dal contribuente stesso come intero, ai fini dell'applicazione dell'imposta, se il possesso è durato per almeno quindici giorni, si disciplinano le seguenti ipotesi:

a) nell'ipotesi in cui, nel medesimo mese, sia l'acquirente che il cedente posseggano l'immobile per almeno quindici giorni, e nessuno dei due sia esente da imposta, l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni; nel caso in cui i due soggetti abbiano posseduto l'immobile per il medesimo numero di giorni, l'imposta è dovuta dall'acquirente. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, il giorno del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale è computato dal solo acquirente;

b) l'aliquota e le detrazioni per l'abitazione principale previste dall'articolo 13, commi 7 e 10 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché tutte le altre agevolazioni previste dalla legge, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale in sede di fissazione delle aliquote e delle detrazioni, si applicano a ciascun mese nel quale si è verificata la sussistenza dei relativi requisiti per almeno quindici giorni; al mese in cui il soggetto passivo ha acquistato o ceduto la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, le suddette agevolazioni si applicano se la sussistenza dei requisiti si è verificata per un numero di giorni pari o superiore al numero dei giorni in cui i requisiti sono mancati.

il soggetto passivo ha acquistato o ceduto la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, le suddette agevolazioni si applicano se la sussistenza dei requisiti si è verificata per un numero di giorni pari o superiore al numero dei giorni in cui i requisiti sono mancati.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 – VERSAMENTI EFFETTUATI A COMUNE INCOMPETENTE

1. In caso di versamenti effettuati erroneamente a favore del Comune di San Giuliano Terme, anziché ad altro Comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza.


2. Il riversamento non viene comunque effettuato, o viene effettuato con eventuale decurtazione, nel caso in cui l'eventuale debito d'imposta per l'anno cui si riferisce la richiesta di riversamento non possa essere recuperato per intervenuta decadenza dei relativi termini.

Art. 12 – COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di Imposta Municipale Propria. Tale opzione dovrà essere indicata nella domanda di rimborso ed il contribuente potrà effettuare la compensazione in

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

 I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 – VERSAMENTI EFFETTUATI A COMUNE INCOMPETENTE

1. In caso di versamenti effettuati erroneamente a favore del Comune di San Giuliano Terme, anziché ad altro Comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza.

2. Il riversamento non viene comunque effettuato, o viene effettuato con eventuale decurtazione, nel caso in cui l'eventuale debito d'imposta per l'anno cui si riferisce la richiesta di riversamento non possa essere recuperato per intervenuta decadenza dei relativi termini.

Art. 12 – COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di Imposta Municipale Propria. Tale opzione dovrà essere indicata nella domanda di rimborso ed il contribuente potrà effettuare la compensazione in occasione della prima scadenza utile successiva al ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte del Comune. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto alla prima scadenza utile, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti

occasione della prima scadenza utile successiva al ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte del Comune. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto alla prima scadenza utile, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi. In ogni caso il contribuente, dopo avere effettuato il versamento, deve dare comunicazione scritta al Comune della compensazione, indicando importi a credito e importi dovuti.

2. Non è ammessa la compensazione tra somme a credito e somme dovute al Comune prima del ricevimento della lettera di accoglimento della domanda di rimborso da parte del Comune.

Art. 13 - RATEIZZAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, dietro presentazione di apposita istanza debitamente circostanziata, può disporre la rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento o atti di contestazione di sanzioni in scadenza.
2. L'istanza deve essere presentata dal contribuente entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento. Il Funzionario Responsabile provvede entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.
3. Il Funzionario Responsabile può consentire la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito dell'emissione di uno o più avvisi di accertamento o atti di contestazione – purché contestualmente notificati ove sussistano comprovate condizioni di difficoltà economiche del contribuente.
4. La rateizzazione del versamento può essere disposta in un numero massimo di 24 rate mensili.
5. Il riconoscimento della rateizzazione per importi pari o superiori ad € 20.000 è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza

successivi. In ogni caso il contribuente, dopo avere effettuato il versamento, deve dare comunicazione scritta al Comune della compensazione, indicando importi a credito e importi dovuti.

2. Non è ammessa la compensazione tra somme a credito e somme dovute al Comune prima del ricevimento della lettera di accoglimento della domanda di rimborso da parte del Comune.

Art. 13 - RATEIZZAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1. Per le dilazioni di pagamento di avvisi di accertamento o di atti di contestazione di sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.**

fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

6. Se il beneficiario della rateizzazione non rispetta le modalità ed i termini disposti dal Funzionario, perde il diritto al pagamento rateale e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta correttamente. Ove il contribuente non provveda entro 30 giorni, si procederà all'escussione della fidejussione nei casi di cui al comma 5 e al recupero coattivo della somma dovuta negli altri casi.
7. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi legali che verranno corrisposti per intero contestualmente al pagamento della prima rata.
8. Non si dà luogo a rateizzazioni nei casi di versamenti ordinari dell'imposta.
9. La condizione di difficoltà è dimostrata dal contribuente come segue:
per le persone fisiche, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal contribuente, al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
per le imprese, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 10% del risultato di esercizio riferito all'ultimo bilancio approvato.
10. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni.
11. In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione, il Funzionario Responsabile concede al contribuente un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego per effettuare il versamento, trascorso il quale si procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto, senza la definizione agevolata della sanzione.

Art. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

1. Il presente regolamento è pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il regolamento è inoltre pubblicato sul sito informatico comunale e copia cartacea del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

**Art. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE
REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 17 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il regolamento è inoltre pubblicato sul sito informatico comunale e copia cartacea del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

**Art. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE
REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 17 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATO B)



San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell'11/04/2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30.10.12, n.51 del 30/09/2013 e n. 77 del 27/07/2015

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto d'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Computo dei mesi per l'applicazione dell'imposta</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Versamenti effettuati a comune incompetente</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Compensazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rateizzazione di avvisi di accertamento</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	<i>Pag. 8</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dalle norme successivamente intervenute.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, intendendosi con tale termine i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli, i terreni incolti o coltivati in forma non imprenditoriale o adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole. Restano confermate le definizioni di "fabbricato", "area fabbricabile" e "terreno agricolo" date ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; o fino alla data di presentazione della variazione catastale Doc-fa.
2. Le fattispecie di cui al comma 1 devono essere dichiarate con la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo ai parametri di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il Comune conferma, con riferimento all'anno 2012, e con il solo scopo di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta, i valori di riferimento stabiliti per l'imposta comunale sugli immobili con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 7/02/2007.
4. Dall'anno 2013 i valori di cui al comma 3 possono essere modificati con Delibera di Giunta da adottare entro i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modifica continuano ad essere validi i valori di riferimento di cui al comma 3.

Art. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, esclusi quelli classificabili nel gruppo "D" di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/1992, nonché per quelli sui quali sono intervenute modifiche strutturali che hanno determinato un diverso valore, nell'anno di attribuzione della rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio o di proposizione della stessa da parte del contribuente con procedura Doc-fa, la base imponibile si determina utilizzando la rendita attribuita o proposta, a decorrere dalla data di attribuzione o proposizione. In caso di successiva modifica della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, l'ammontare definitivo della stessa determinato nell'atto modificativo, è applicabile a decorrere dall'originario classamento.
2. Per i terreni agricoli, per quelli non coltivati, per quelli coltivati in forma non imprenditoriale e per quelli adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ivi compresi i terreni lasciati a riposo, il moltiplicatore è pari a 75.

ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - ALIQUOTE

Le aliquote per l'anno 2015 sono fissate nella seguente misura:

- aliquota di base: 1,06 per cento
- aliquota per abitazione principale "di lusso" (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze; per la definizione di abitazione principale, per la disciplina delle pertinenze e detrazioni si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa IMU: 0,6 per cento
- aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di "abitazione principale" e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa sull'IMU; ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31.12 dell'anno di imposta, apposita dichiarazione e copia del contratto: 0,76 per cento
- aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta

entro il primo grado (madre/padre – figlia/o; figlia/o – padre/madre) che la utilizzino come abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011, comprese le pertinenze della stessa purché classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta il soggetto passivo deve presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- a) l'ubicazione e i dati catastali degli immobili;
- b) percentuale di possesso del concedente;
- c) i dati identificativi del soggetto che lo ha in uso gratuito ed il rapporto di parentela;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'utilizzo dell'immobile da parte del soggetto titolare dell'uso gratuito.

La presente agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili con rendita catastale superiore ad € 1.500,00. Il limite di cui sopra è riferito alla rendita catastale della sola unità abitativa. Eventuali variazioni soggettive e/o oggettive devono essere dichiarate perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Non è valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente presentata in passato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI): 0,95 per cento

aliquota per fabbricati produttivi del gruppo catastale D: 1,06 per cento (0,76% Stato + 0,3% incremento Comune)

- aliquota unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri) direttamente e interamente utilizzata dal proprietario, o dal titolare del diritto di usufrutto/uso, per lo svolgimento di proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale; ai fini dell'applicazione dell'aliquota il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti: 0,95 per cento

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le aliquote di cui al comma precedente si intendono tacitamente confermate per gli anni successivi in caso di mancata approvazione di modifiche entro i termini di legge.

ART. 7 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni, sempre che lo stato di inagibilità o inabitabilità non sia superabile con interventi di manutenzione:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica rilasciata da parte dell'ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.
 5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
 6. Nel periodo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 380/2001 la riduzione di cui al presente articolo non si applica e, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area. Permane l'obbligo di dichiarazione IMU per dichiarare l'inizio e la fine della riduzione del 50% dell'imposta dovuta, il valore dell'area per il periodo di esecuzione dei lavori e la variazione catastale a fine lavori.

ART. 8 - ESENZIONI

1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, il Comune di San Giuliano Terme sancisce l'esenzione dei fabbricati posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione non si applica alla quota di imposta spettante allo Stato.

Art. 9 – COMPUTO DEI MESI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ad integrazione dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, che stabilisce che il mese in cui il contribuente acquista o cede la proprietà dell'immobile, o altro diritto reale sullo stesso, deve essere computato dal contribuente stesso come intero, ai fini dell'applicazione dell'imposta, se il possesso è durato per almeno quindici giorni, si disciplinano le seguenti ipotesi:
 - a) nell'ipotesi in cui, nel medesimo mese, sia l'acquirente che il cedente posseggano l'immobile per almeno quindici giorni, e nessuno dei due sia esente da imposta, l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni; nel caso in cui i due soggetti abbiano posseduto l'immobile per il medesimo numero di giorni, l'imposta è dovuta dall'acquirente. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, il giorno del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale è computato dal solo acquirente;
 - b) l'aliquota e le detrazioni per l'abitazione principale previste dall'articolo 13, commi 7 e 10 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché tutte le altre agevolazioni previste dalla legge, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale in sede di fissazione delle aliquote e delle detrazioni, si applicano a ciascun mese nel quale si è verificata la sussistenza dei relativi requisiti per almeno quindici giorni; al mese in cui il soggetto passivo ha acquistato o ceduto la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, le suddette agevolazioni si applicano se

la sussistenza dei requisiti si è verificata per un numero di giorni pari o superiore al numero dei giorni in cui i requisiti sono mancati.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore a tale soglia.
2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 – VERSAMENTI EFFETTUATI A COMUNE INCOMPETENTE

1. In caso di versamenti effettuati erroneamente a favore del Comune di San Giuliano Terme, anziché ad altro Comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza.
2. Il riversamento non viene comunque effettuato, o viene effettuato con eventuale decurtazione, nel caso in cui l'eventuale debito d'imposta per l'anno cui si riferisce la richiesta di riversamento non possa essere recuperato per intervenuta decadenza dei relativi termini.

Art. 12 – COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di Imposta Municipale Propria. Tale opzione dovrà essere indicata nella domanda di rimborso ed il contribuente potrà effettuare la compensazione in occasione della prima scadenza utile successiva al ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte del Comune. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto alla prima scadenza utile, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi. In ogni caso il contribuente, dopo avere effettuato il versamento, deve dare comunicazione scritta al Comune della compensazione, indicando importi a credito e importi dovuti.
2. Non è ammessa la compensazione tra somme a credito e somme dovute al Comune prima del ricevimento della lettera di accoglimento della domanda di rimborso da parte del Comune.

Art. 13 - RATEIZZAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Per le dilazioni di pagamento di avvisi di accertamento o di atti di contestazione di sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il regolamento è inoltre pubblicato sul sito informatico comunale e copia cartacea del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

Art. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 17 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.